

PROVINCIA DI NUORO

SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N° 1416

DEL 09/11/2017

OGGETTO: **Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1446 del 26/07/2013 al Consorzio Industriale di Macomer proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A: Diffida gestione impianto.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto n. 2 del 16/01/2017, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del settore al dott. Giovanni Deiana;

PREMESSO che:

- con determinazione **dirigenziale n. 1964 del 25/06/2010** è stata rilasciata l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al Consorzio Industriale di Macomer proprietario degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, gestiti dalla società Tossilo S.p.A;**

- con successive determinazioni n. 1446 del 26/07/2013, n. 1693 del 12/09/2013, n. 1377 del 11/07/2014, **n. 1247 del 24/06/2014**, n. 1878 del 03/10/2014, n. 712 del 10/04/2015, n. 1289 del 29/07/2015, n. 1422 del 10/09/2015 e n. 529 del 02/05/2016 è **stata modificata l'AIA di cui sopra;**

CONSIDERATO che, come comunicato con la nota prot. n. 22191 del 30/06/2017, l'**Arpas - Dipartimento di Oristano- dal 18 luglio 2017** ha avviato la visita ispettiva presso l'impianto di trattamento e smaltimento rifiuti gestito dalla Tossilo spa (cod. 5.2, 5.4) **ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per verificare il rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;**

VISTE

- la nota dell'**Arpas Dipartimento** di Oristano, prot. n. 31350 del 21/09/2017, acquisita con prot. n. 15962 del 21/09/2017, di trasmissione del verbale di contestazione di illecito amministrativo per violazione di alcune prescrizioni contenute nel provvedimento AIA accertate nel corso dell'ispezione sopra citata;

- la nota dell'**Arpas Dipartimento** di Oristano, prot. n. 31561 del 22/09/2017, acquisita con prot. n. 15978 del 22/09/2017, di comunicazione alla Procura delle violazioni riscontrate, con allegata la relazione di accertamento di ipotesi di reato per non conformità AIA, sanzionate ai sensi dell'art. 29- quattordices, comma 3 del D. Lgs. 152/06;

- la relazione finale trasmessa dall'**Arpas Dipartimento di Oristano con** prot. n. 33360 del 06/10/2017 relativa alla visita ispettiva presso l'impianto AIA in oggetto **ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**

CONSIDERATO che l' **Arpas Dipartimento di Oristano** ha rilevato situazioni di "non conformità" e/o "inosservanza" alle prescrizioni dell'AIA o di legge ambientale, anche se non espressamente richiamate dall'AIA, oltre che situazioni di "criticità" che pur non configurandosi in violazioni di prescrizioni AIA o di norme ambientali di settore generano un rischio ambientale tale da richiedere interventi atti a prevenirle;

VERIFICATO che per le non conformità formali e sostanziali (gestionali, documentali, impiantistiche) riscontrate da ARPAS è stato applicato il disposto di cui all'art. 29/quattordicesima comma 2 o comma 3 del D. Lgs. 152/06;

PRESO ATTO che l'ARPAS, nella relazione conclusiva di cui sopra, propone all'autorità competente di revisionare l'AIA con alcune misure di carattere tecnico o gestionale al fine di ridurre le criticità rilevate e migliorare la gestione ambientale dell'impianto fornendo altresì alcune indicazioni al gestore per il miglioramento della propria gestione ambientale;

RITENUTO, per completezza del procedimento, di dover accogliere i suggerimenti proposti dall'ARPAS per il miglioramento dell'atto autorizzativo aggiornando il provvedimento di AIA così come descritto nella relazione conclusiva di cui alla nota prot n. 33360 del 06/10/2017 con successivo e apposito provvedimento;

RICHIAMATO l'art. 29 decies, comma 9, del D. lgs. 152/2006 che prevede, in caso di inosservanza sulle prescrizioni autorizzatorie, che la Provincia provveda, secondo la gravità delle infrazioni, **alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità**;

RITENUTO

- di procedere, per le irregolarità/non conformità riscontrate a formale diffida;
- di dover eliminare le situazioni di criticità rilevate ordinando al gestore di provvedere ad eliminarle con adeguati interventi per scongiurare qualsiasi rischio di danno ambientale;

VISTI:

- il Titolo III bis della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ;
- la Circolare n.1 del 22/09/2009 del Comitato di Coordinamento IPPC- Direzione Generale dell'Ambiente servizio SAVI;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- la Legge Regionale n. 2/2016, di riforma delle autonomie locali della Sardegna;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

DETERMINA

DI DIFFIDARE, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. a) del D.Lgs 152/2006 e ai sensi della lett. a) del p.to 15 della Determinazione AIA n. 1446 del 26/07/2013, il gestore dell'impianto Società Tossilo s.p.a. **al rispetto delle prescrizioni** dettate dal suddetto provvedimento e ss.mm.ii., **secondo quanto appresso** indicato relativamente ad ogni singola inosservanza delle prescrizioni dell'AIA accertate dall'Arpas Dipartimento di Oristano:

	Norma/atto violato	Non conformità riscontrata	Diffida
1	Det. n. 1446/2013 (AIA), § III.I, p.to 1 <i>I valori limite di emissione per i sistemi di deodorizzazione (biofiltri, scrubber) che il Gestore è tenuto a rispettare sono i seguenti: (omissis) Odore (unità odorimetriche): 300 UO/Nm³.</i>	<i>Emissione allo scrubber: superamento del valore limite nel campionamento del 29.06.2016.</i>	Si diffida il gestore a rispettare prontamente i valori limite di emissione per i sistemi di deodorizzazione (biofiltri, scrubber).

2	<p>Det. n. 1446/2013 (AIA), § II.I, p.to 19</p> <p><i>La durata dello stoccaggio dei rifiuti in fossa deve essere minimizzata (non oltre i 5 giorni)</i></p>	<p><i>Evidenziata permanenza in fossa di rifiuti talquali per almeno 6 giorni e di sovvalli per almeno 7 giorni</i></p>	<p>Si diffida il gestore a minimizzare immediatamente la durata dello stoccaggio dei rifiuti in fossa (non oltre i 5 giorni)</p>
3	<p>Det. n. 1446/2013 (AIA), § III, p.ti 9 ed 11</p> <p><i>9. Nell'esercizio del processo di biostabilizzazione il materiale organico in maturazione deve permanere almeno tre giorni ad una temperatura non inferiore a 55°C; devono inoltre essere tenuti sotto controllo, con cadenza giornaliera nella fase intensiva di bio-ossidazione, la temperatura e l'umidità all'interno dei cumuli ed il tenore di ossigeno.</i></p> <p><i>11. Con riferimento alla prima fase di biostabilizzazione in macrocumulo ad aerazione forzata, si prescrive il controllo della deriva termica del cumulo</i></p>	<p><i>La frazione organica da selezione meccanica non risulta sottoposta ad aerazione forzata.</i></p> <p><i>Inoltre su di essa non risulta effettuato il controllo giornaliero della temperatura.</i></p>	<p>Si diffida il gestore al rispetto immediato della prescrizione di cui ai p.ti 9 e 11 del § III.</p>
4	<p>Det. n. 1446/2013 (AIA), § X (Sistema di Gestione Ambientale), p.ti 2 e 5 e § XIII (Interventi sull'area alla cessazione dell'attività), p.to 1.</p> <p><i>§ X, p.to 2. In generale, il sistema di gestione ambientale dovrà contenere le seguenti componenti: (omissis) - procedure di dismissione (omissis)</i></p> <p><i>§ X, p.to 5.(omissis) In particolare il piano di gestione deve contenere indicazioni su: (omissis) - procedura di ripristino ambientale dopo la chiusura dell'impianto in relazione alla destinazione urbanistica dell'area.</i></p> <p><i>§ XIII, p.to 1. Occorre considerare gli aspetti legati alla futura dismissione dell'impianto, predisponendo un piano di ripristino ambientale per la fruibilità del sito a chiusura dell'impianto secondo la destinazione urbanistica dell'area.</i></p>	<p><i>Assenza del Piano di Dismissione e del Piano di Ripristino Ambientale per l'impianto sito in loc. Tossilo.</i></p>	<p>Si diffida il gestore, a predisporre entro 8 mesi un piano di ripristino ambientale per la fruibilità del sito a chiusura dell'impianto secondo la destinazione urbanistica dell'area, come previsto dalle prescrizioni (Det. n. 1446/2013, § X (Sistema di Gestione Ambientale), p.ti 2 e 5 e § XIII (Interventi sull'area alla cessazione dell'attività).</p>
5	<p>Det. n. 1247/2014 (PMC), § 7 Comunicazione dei risultati del monitoraggio, punto 7.1.3</p> <p><i>Nel report di autocontrollo è inserito il seguente documento: - Programma di miglioramento delle performance ambientali.</i></p>	<p><i>Il Rapporto Annuale 2016 non risulta contenere il Programma di miglioramento delle performance ambientali.</i></p>	<p>Si diffida il gestore per gli anni successivi a inserire nei rapporti annuali un Programma di miglioramento delle performance ambientali, riferito non solo all'impianto di termovalorizzazione ma a tutte le attività inserite nell'installazione AIA.</p>
6	<p>Det. n. 1446/2013 (AIA), § VII, p.to 2: Scarichi idrici in rete fognaria.</p> <p><i>Lo scarico in rete fognaria deve avvenire nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione adottati dal gestore del servizio fognario-depurativo</i></p>	<p><i>Superamento dei valori limite per i parametri Solidi sospesi, Cadmio, Rame e per il parametro Solidi sospesi.</i></p>	<p>Si diffida il gestore a rispettare immediatamente per lo scarico in rete fognaria le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite di emissione adottati dal gestore del servizio fognario-depurativo (Consorzio per la</p>

	<i>(Conorzio per la Zona Industriale di Macomer).</i>		Zona Industriale di Macomer), così come prescritto nell'AIA.
7	<p>Det. n. 1446/2013 (AIA), § VII, p.to 1</p> <p><i>Devono essere adottate le misure necessarie volte all'eliminazione ed alla riduzione dei consumi, nonché ad incrementare il riciclo e il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento; in particolare devono essere intraprese operazioni di recupero delle acque meteoriche volte alla riduzione del consumo di risorsa idrica.</i></p>	<i>Non sono state adottate misure per la riduzione dei consumi idrici</i>	Si diffida il gestore ad attuare misure necessarie volte all'eliminazione ed alla riduzione dei consumi, nonché ad incrementare il riciclo e il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento; in particolare devono essere intraprese operazioni di recupero delle acque meteoriche volte alla riduzione del consumo di risorsa idrica.
8	<p>Det. n. 1446/2013 (AIA), § XIV, capov. Condizioni generali valide per l'esecuzione del piano</p> <p><i>Il gestore è tenuto ad utilizzare metodi di misura riportati e/o indicati nella normativa italiana; per gli inquinanti non regolamentati dalla normativa nazionale si raccomanda di utilizzare metodi standardizzati internazionalmente accettati.</i></p>	<i>Il bocchello di prelievo del punto di emissione E5 (scrubber della sezione compostaggio) non risulta posizionato conformemente alle norme tecniche di riferimento atte a consentire il campionamento delle polveri in condizione di isocinetismo.</i>	Si diffida il gestore a posizionare immediatamente il bocchello di prelievo del punto di emissione E5 e pertanto a utilizzare metodi di misura riportati e/o indicati nella normativa italiana.
9	<p>Det. n. 1247/2014 (PMC), Tab.ED2</p> <p><i>Il gestore è tenuto ad effettuare con frequenza mensile il monitoraggio ambientale scarica (Qualità dell'aria)</i></p>	<p><i>Non è stato eseguito il monitoraggio preannunciato per il 18.03.2016 a causa delle cattive condizioni meteo.</i></p> <p><i>Il Gestore non ha comunicato tale mancata effettuazione, resasi evidente solo nel Rapporto Annuale.</i></p> <p><i>Tale monitoraggio non è stato recuperato successivamente.</i></p>	Si diffida il gestore ad effettuare con frequenza mensile il monitoraggio ambientale scarica (Qualità dell'aria)

DI ORDINARE, che il gestore provveda **all'eliminazione delle situazioni di criticità rilevate** che, pur non configurandosi in violazioni di prescrizioni AIA o di norme ambientali di settore, generano un rischio ambientale tale da richiedere interventi atti a prevenirle;

	Tema (riferimento relazione Arpas)	Criticità rilevata in sede di visita ispettiva	Interventi a carico del gestore
1	7.10 Gestione delle sezioni impiantistiche - 7.1.01 Selezione Pag. 19/50	<i>La chiusura delle fosse di conferimento dei rifiuti non è come previsto nell'AIA.</i>	Il Gestore dovrà entro tre mesi comunicare le modalità gestionali (impianto di incenerimento fermo) utilizzate per garantire la depressione delle fosse e la destinazione delle arie aspirate (originariamente destinate come aria comburente alle camere di combustione).
2	7.10.4 Compostaggio di qualità (AIA § III, § XIV) 7.10.4.1 Capannone di ricezione e miscelazione Pag. 21/50	<i>Presenza di crepe nella pavimentazione</i>	Il gestore dovrà ripristinare immediatamente la pavimentazione nelle zone con presenza di fessurazioni

3	7.10.6 Discarica controllata (AIA, § IV) 7.10.6.1 Piani relativi alla sezione discarica (Allegato 2, punto 2 D.Lgs. 36/03, AIA - § IV p.to 3, AIA - § X p.to 5)	<i>Il Gestore continua a mantenere aperta la discarica di servizio di Monte Muradu per smaltirvi limitate quantità di rifiuti, anziché provvedere alla sua chiusura e copertura definitiva; la conseguente necessità di captare ed inviare a smaltimento le quantità di percolato che si producono in occasione degli eventi meteorici rischia di pesare significativamente sia per l'aspetto gestionale che economico, nonché per le sue possibili implicazioni di carattere ambientale</i>	Il gestore dovrà presentare entro tre mesi un programma di chiusura della discarica
4	7.10.6.3 Modalità e criteri di coltivazione dei rifiuti. Pag. 25/50	<i>la copertura giornaliera della zona di coltivazione della discarica (sezione sovalli) non risulta eseguita a regola d'arte lungo le scarpate della discarica in varie aree sia del settore sovalli che del settore scorie si riscontrano affioramenti di rifiuti privi di materiale di ricopertura - sia il compost fuori specifica che il "biostabilizzato" sono stati smaltiti in D1, quindi non sono stati destinati ad operazioni di copertura della discarica (R10).</i>	Il gestore dovrà provvedere immediatamente alla coltivazione della discarica secondo le modalità e i criteri fissati dall'AIA e dalla norme, per superare le criticità riscontrate in sede di visita ispettiva
5	7.10.6.4 Controllo delle acque Acque sotterranee Livelli di guardia per i vari inquinanti da sottoporre ad analisi (AIA § IV.V, p.to 5) Pag. 25/50	<i>Attualmente i valori di guardia previsti dal Gestore per il ferro e per il manganese non appaiono coerenti con le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), previste dalla tab. 2, allegato 5, Titolo V, Parte IV del D.Lgs.152/06 per le acque sotterranee..</i>	Il gestore dovrà rivedere tre mesi i livelli di guardia di Ferro e Manganese sulla base degli esiti dei rilevamenti avuti negli ultimi anni.
6	Acque di ruscellamento discarica (D.Lgs. 36/03, All.1, p.to 2.3) Pag. 26	<i>...In diversi punti della canaletta si osserva la presenza di erbacce e rifiuti; si rileva inoltre la presenza di percolato nonostante le ultime piogge risalissero a circa 3 settimane</i>	Il gestore dovrà sempre provvedere ad una adeguata pulizia e manutenzione della canaletta perimetrale, al fine di garantire il normale deflusso del percolato
7	Acque meteoriche aree esterne discarica (AIA § IV.V - Acque, p.to 9) 7Pag. 26	<i>le acque meteoriche esterne non risultano interamente intercettate</i> <i>....non riporta l'ubicazione dei pozzetti di campionamento per il prelievo delle acque meteoriche esterne che in accordo con il PMC devono essere campionate con frequenza semestrale</i>	Il gestore dovrà provvedere urgentemente al ripristino delle suddette canalette; le stesse dovranno essere adeguatamente manutenzionate per garantire l'allontanamento delle acque meteoriche esterne. Il Gestore dovrà identificare in planimetria e nei rapporti di prova i pozzetti di prelievo dei campioni. Il gestore dovrà sostituire i limiti di riferimento delle acque meteoriche utilizzati con gli standard di qualità ambientale previsti per i corpi idrici superficiali dal D.Lgs. n.152/06
8	7.10.7.1 Materie prime e	<i>sostanze liquide pericolose:</i>	Il gestore dovrà garantire che i contenitori

	chemicals Pag. 27	<i>risultano stoccate in assenza di idonei bacini di contenimento.</i>	delle sostanze non compatibili ed in grado di reagire tra loro, risultino alloggiati in bacini di contenimento separati ed idoneamente dimensionati
9	7.10.8 Scarichi idrici (AIA, § VII) Pag. 29/50	<i>alcune caditoie stradali risultano in cattivo stato di manutenzione in quanto parzialmente ostruite da sedimenti fini</i>	Il gestore dovrà provvedere ad una adeguata pulizia e manutenzione delle caditoie stradali
10	Attività previste nel PMC	<i>Criticità diverse</i>	Il gestore ha l'obbligo di procedere ai controlli previsti dal PMC, secondo le modalità prescritte dallo stesso per l'anno 2017 e successivi, superando le criticità e carenze rilevate durante la visita ispettiva. Si chiede al gestore la trasmissione dei rapporti di prova relativi alla caratterizzazione delle polveri.

DI DEMANDARE ad ARPAS l'attività di controllo relativa all'adempimento del presente provvedimento di diffida e di eliminazione delle criticità rilevate;

DI STABILIRE che tutta la documentazione richiesta nei punti precedenti dovrà essere trasmessa alla Provincia di Nuoro e all'ARPAS Dipartimento di Oristano, che ne verificherà i contenuti ai fini di cui sopra;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso alla Società Tossilo S.p.A., al Consorzio Industriale di Macomer, all'ARPAS Dipartimento di Oristano, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della RAS, alla Procura della Repubblica di Oristano, al Comune di Macomer;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella pagina amministrazione trasparente - del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del d.lgs. 33/2013 e nel vigente piano per la trasparenza e l'integrità;

AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n° cinque pagine, è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al capo di stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.toDott. Giovanni Deiana

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 09/11/2017

L'OPERATORE INCARICATO

Caterina Piredda